



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it –
Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

**“DISCIPLINA PER L’ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
DI PERSONE E VEICOLI NEL PORTO DI PORTO CERVO”**

Località	<i>Porto Cervo</i>	Comune	<i>Arzachena</i>
Zona	<i>Area Portuale</i>		

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA** la propria ordinanza n. 60/2019 del 30 Maggio 2019, in materia di disciplina della circolazione stradale nel porto turistico di Porto Cervo;
- VISTO** il Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 recante il Codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con il D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e d integrazioni, ed in particolare l'articolo 6 - punto 7, che conferisce al Capo del Circondario la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti;
- VISTO** il Decreto n. 66/2007 del capo del Compartimento Marittimo di Olbia, con cui è stato approvato il piano di sicurezza degli impianti portuali di Porto Cervo denominati “Molo Vecchio Est” e “Molo A” ai sensi del Reg. (CE) 725/2004;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 14, punto 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e l’art. 6 punto 4 lettera a) che conferisce all’Autorità di sistema portuale tra l’altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- VISTA** l’Ordinanza n. 03/2004 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 15/03/2004 che disciplina la viabilità dell’area Est del porto di Porto Cervo;
- VISTA** l’Ordinanza n. 16/2009 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 15/05/2009 con cui si approva il Regolamento di Sicurezza dell’approdo turistico della Marina di porto Cervo;
- VISTE** le disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di accesso, circolazione e sosta pedonale e veicolare negli ambiti portuali;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione – parte prima;

RITENUTO

necessario aggiornare la citata disciplina veicolare per adeguarla alle modifiche intervenute e garantire, al contempo, il mantenimento dei massimi standard di sicurezza e di security in ambito portuale;

ORDINA**Articolo 1 (Disposizioni generali)**

La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta di persone, animali e veicoli nel porto di Porto Cervo e sulle relative banchine e pontili, restando inalterate le disposizioni relative al piano di sicurezza dell'impianto portuale in premessa citato.

Articolo 2 (Disciplina della circolazione pedonale)

1. All'interno del porto di Porto Cervo l'accesso e la circolazione pedonale è libera, devono essere evitate tutte quelle situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità individuale e per la tutela e salvaguardia della vita umana in mare;
2. I pedoni non devono intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando la massima attenzione al piano di calpestio. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, sul ciglio delle banchine, avvicinarsi ai cavi in tensione durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità, tuffarsi, camminare sulle scogliere;
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, vento forte e/o onde infrangenti sui moli o sulle banchine ovvero nelle ore notturne nei casi di scarsa visibilità, indipendentemente dalle cause, non è ammesso l'accesso sui moli ad eccezione delle persone imbarcate ovvero dei proprietari/armatori ovvero del personale di servizio portuale che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza portuale. In tali circostanze si dovrà circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con fonte luminosa;
4. Considerato che all'intero comprensorio della Marina è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero, e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi elettrici e tubazioni per l'alimentazione ed il rifornimento delle imbarcazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi velocipedi, ecc) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.
5. Nell'area Est del porto di Porto Cervo, soggetta a Piano di Sicurezza dell'Impianto Portuale (PFSP), il passaggio pedonale è indicato tramite un percorso che cammina parallelo alla banchina e l'ingresso è posto accanto ad una sbarra di sicurezza presidiata da personale appartenente alla Sicurezza del Porto individuabili con tesserino e pettorina che riportano la scritta "security" come da figura Allegato n.3 e n.9.
6. Durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle unità adibite al trasporto passeggeri, l'accesso all'area interessata è ammessa esclusivamente alle persone munite di idoneo titolo di viaggio oltre agli operatori. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare seguendo gli appositi percorsi di instradamento seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e/o fornite dagli addetti di banchina ai quali spetta il compito di:
 - Predisporre in loco idonei percorsi per separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco, nonché idonea cartellonistica anche ai fini di "security" qualora previsto;

- Prevedere lungo il tratto di banchina interessata un servizio di vigilanza che verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri, dia indicazioni sull'instradamento e impedisca l'accesso alle persone estranee;
 - Durante le operazioni di ormeggio/disormeggio delle Unità, al fine di garantire l'incolumità dei passanti, il personale addetto alla sicurezza dovrà vietare l'accesso ai pedoni e/o al personale non autorizzato presso la banchina interessata dalle operazioni di ormeggio/disormeggio.
7. All'interno della Marina gli animali domestici sono ammessi, nelle aree e nei luoghi aperti al pubblico. Il cane deve essere condotto con un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri, la museruola non deve essere sempre indossata dal cane, ma il proprietario deve portarla con sé (rigida o morbida) per potergliela mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti. Il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente, rispettando le norme igienico-sanitarie. In particolare gli utenti ed il pubblico occasionale dovranno rimuovere le deiezioni dei propri animali (urine ed escrementi), nonché adottare tutte le precauzioni per evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestie ad alcuno.
8. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di persone nell'ambito portuale.

Articolo 3 (Disciplina della circolazione e sosta veicolare)

1. Per quanto concerne l'accesso nel porto di Porto Cervo è consentito a tutte le autovetture e motocicli ad eccezione dei camper la cui area di sosta è ubicata all'ingresso della strada che conduce verso il Molo Est. All'interno del porto la velocità massima consentita è di 30 km/h ed è fatto assoluto divieto di sorpasso, mentre la sosta dei veicoli è suddivisa in cinque zone — meglio individuate nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento — con le seguenti destinazioni:
 - **Zona A** – parcheggi destinati a veicoli appartenenti agli assegnatari di posto di ormeggio;
 - **Zona B** – parcheggi destinati a veicoli appartenenti alla Società concessionaria del porto, ai mezzi delle Forze di Polizia, nonché titolari, dipendenti e collaboratori degli esercizi commerciali operanti nel porto di Porto Cervo;
 - **Zona C** – parcheggi a pagamento;
 - **Zona D** – parcheggi destinati ai mezzi delle Forze di Polizia e speciali (Taxi e veicoli adibiti al carico e scarico);
 - **Zona E 1** – parcheggi destinati alle moto/scooter;
 - **Zona E 2** - parcheggi destinati alle moto/scooter.
 - **Zona F** - parcheggi destinati alla sosta breve di 30 minuti
2. Nell'ambito portuale è vietata la sosta nei luoghi non espressamente previsti come parcheggi.
3. Dal 1° giugno al 30 settembre, estremi compresi, è vietato il transito e la sosta dei Camper, considerato il loro ingombro e tenuto conto dell'ampiezza dell'asse carrabile, nelle aree portuali della Marina Vecchia (Molo Est) e nel tratto di strada compreso dal Cantiere Navale Porto Cervo fino al termine della struttura dello Yacht Club Costa Smeralda (marina Nuova);
4. Le persone diversamente abili potranno sostare con il proprio veicolo presso gli stalli a ciò destinati ovvero sugli stalli di sosta pubblici o a pagamento previa esposizione sul veicolo del "pass disabili", ovvero potranno sostare in aree ove non creino alcun intralcio alla circolazione e che possa agevolare la deambulazione della persona diversamente abile.

La sosta con pass disabili sarà consentita solo con la presenza della persona con disabilità.

5. Sarà cura della società concessionaria/gestore del servizio per la viabilità predisporre appositi stalli di sosta per disabili secondo normativa vigente.
6. E' vietato ostruire l'uscita dal posteggio ad altri autoveicoli già regolarmente parcheggiati nelle apposite aree o rendere loro difficoltose le relative manovre di disimpegno, sostare o fermare il proprio mezzo sulle carreggiate delle strade di accesso/uscita dal porto, nonché ogni altro comportamento in genere che crei disagio alla circolazione in ambito portuale.
7. Il concessionario delle aree demaniali marittime è tenuto a rendere note all'utenza portuale le principali disposizioni contenute nella presente Ordinanza e le sanzioni applicabili, esponendo cartelli (con traduzione almeno anche in una lingua straniera oltre l'italiano) in luogo idoneo e ben visibile.
8. Gli ingressi alle aree ad accesso limitato del Porto dovranno essere presidiati, a cura della società concessionaria, tramite personale qualificato o dispositivi automatici che impediscano l'accesso a veicoli non autorizzati, assicurando al contempo il tempestivo ingresso di eventuali mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.
9. La Società concessionaria, in ogni caso, è tenuta a predisporre uomini, mezzi e quant'altro sia necessario per il buon fine della presente regolamentazione ed a collaborare con le Autorità per fronteggiare ogni eventuale esigenza correlata alla circolazione in ambito portuale.
10. Sarà consentito il transito e la sosta alle autovetture in servizio pubblico (taxi, NCC e mezzi di servizio "navetta" per gli hotel) per il tempo necessario all'esecuzione del servizio di trasporto dei clienti. I Taxi e gli NCC non potranno permanere, in attesa di chiamata, in parcheggio contraddistinte in "ZONA A" e "ZONA B" (Molo Est e Molo A);
11. Gli assegnatari di posto d'ormeggio che occupano i parcheggi in "Zona A" autorizzati (il relativo PASS verrà consegnato direttamente dalla Marina, autorizzata dal Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo, una volta prenotato ed occupato l'ormeggio), una volta lasciato l'ormeggio per uscita in mare e se questa sarà superiore alle 24 ore dovrà liberare il parcheggio a lui assegnato. **Verrà instaurato un registro ove verrà indicato la data di rilascio e il destinatario del pass.**
12. Il PASS dovrà essere esposto e ben visibile all'esterno;
13. L'imbarcazione assegnatari di posto di parcheggio dovrà occupare il parcheggio indicato sul PASS rilasciato.
14. Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni dell'Autorità marittima e dalla Direzione che ha in concessione le aree in merito all'accesso ed alla circolazione dei veicoli nell'ambito dell'area portuale, nonché in merito alle eventuali esigenze di riconoscimento ed identificazione delle persone trasportate.
15. L'accesso ai pontili è vietato a qualunque mezzo di locomozione, fatta eccezione per quelli in dotazione al personale di servizio. L'accesso ai pontili ai pontili è riservato ai diportisti ed ai loro ospiti, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort degli Utenti con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

16. Considerato che all'intero comprensorio della Marina è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero, e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi elettrici e tubazioni per l'alimentazione ed il rifornimento delle imbarcazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi velocipedi, ecc) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli Utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.
17. Cicli e motocicli dovranno occupare i parcheggi designati e destinati appositamente nella Marina come da planimetria n.5, n.6 e n.7 allegata alla presente ordinanza contraddistinti dalla sigla "Zona E1" e da quelli indicati nell'ordinanza n°3/2019 del Comune di Arzachena come da planimetria n.4 n.5 e n. allegata alla presente ordinanza contraddistinti dalla sigla "Zona E2";
18. All'interno della Marina gli animali domestici sono ammessi, purché tenuti al guinzaglio e con la museruola e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare gli utenti ed il pubblico occasionale dovranno rimuovere le deiezioni dei propri animali (urine ed escrementi), nonché adottare tutte le precauzioni per evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestie ad alcuno.
19. Nella Zona B, i parcheggi destinati ai motocicli saranno utilizzabili solo ai titolari del pass che non avranno l'obbligo di esporre il pass ma soltanto di mostrarlo al personale presente alla sbarra di accesso al molo.

Articolo 4 (Disciplina della circolazione veicolare nell'area Est del porto)

1. Fermo restando quanto indicato dall'articolo precedente, in tutta l'area Est del porto di Porto Cervo l'accesso veicolare è consentito ai seguenti veicoli:
 - a) Veicoli appartenenti agli assegnatari di posto di ormeggio, nei limiti del numero massimo di parcheggi disponibili e predisposti a tal fine ("Zona A - B", come meglio individuata nella planimetria in allegato n. 3 e n.6);
 - b) Veicoli appartenenti alla Società concessionaria del porto, ai mezzi delle Forze di Polizia, nonché ai titolari, dipendenti e collaboratori degli esercizi commerciali operanti nell'area est del porto di Porto Cervo, nei limiti del numero massimo di parcheggi disponibili e predisposti a tal fine ("Zona B", come meglio individuata nella planimetria in allegato n.3 e n.6);
 - c) Nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre, veicoli appartenenti a soggetti che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti a), b), d) ed e) nelle aree di parcheggio a pagamento, sino ad avvenuto raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili e predisposti a tal fine ("Zona C" come meglio individuata nella planimetria in allegato n. 3 e n.8);
 - d) Veicoli appartenenti alle Ditte autorizzate dalla Società concessionaria del porto (per svolgere le manutenzioni o i lavori di pulizia o per la presa a carico dei rifiuti di bordo, o che forniscono servizi tecnici per la navigazione alle unità navali all'ormeggio quali alaggio e varo, officina meccanica mobile, subacquei, ecc., oppure che effettuano consegne di merci, attività di catering, ecc.);
 - e) È consentito l'accesso dei veicoli, con apposita autorizzazione, dei Raccomandati Marittimi; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle partiche presso la locale Autorità Marittima e/o per assistenza e supporto armatori e conduttori delle Unità da diporto ormeggiate; il veicolo dovrà essere condotto dal Raccomandato o da un delegato in possesso di apposita delega specifica per l'espletamento del servizio comandato;
 - f) È consentito l'accesso dei veicoli, con apposita autorizzazione, delle agenzie marittime

solo ed esclusivamente per il tempo necessario al carico e scarico merci utilizzando gli appositi stalli dedicati al carico/scarico;

g) Veicoli specificatamente autorizzati in occasione di spettacoli, manifestazioni sportive, di promozione turistica, ecc., qualora consentiti dalle Autorità competenti.

2. I veicoli di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e) potranno accedere all'area Est del porto solo con apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo ai sensi del successivo articolo 6 e conforme all' Allegato 3, alla presente Ordinanza, che dovrà essere tenuta in evidenza sul veicolo. Per gli assegnatari di posto d'ormeggio che occupano i parcheggi in "Zona A" autorizzati (la relativa autorizzazione "*provvisoria*" verrà rilasciata direttamente dalla Marina del porto, autorizzata dal Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo, una volta prenotato ed occupato l'ormeggio, una volta lasciato l'ormeggio per uscita in mare, e se questa sarà superiore alle 24 ore, il posto auto occupato dovrà essere liberato e l'autorizzazione "*provvisoria*" in possesso riconsegnata. Verrà instaurato un registro ove verrà indicato la data di rilascio e il destinatario di predetta autorizzazione "*provvisoria*" .
3. I veicoli che, in applicazione di quanto indicato ai punti a), b), d), ed e) hanno accesso all'area Est del porto, potranno effettuare operazioni di carico e scarico di mezzi o merci, esclusivamente negli stalli individuati per "*Carico e Scarico (CS)*", purché le operazioni siano di breve durata e non comportino intralci alla circolazione in ambito portuale;
4. Nelle aree di parcheggio a pagamento attive nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre, all'avvenuta occupazione di tutti i posteggi disponibili, non è consentito ad altri veicoli accedere alla "Zona B". Al verificarsi di tale circostanza, la Società concessionaria dovrà porre in essere quanto necessario per evitare l'accesso di ulteriori mezzi; potrà essere nuovamente consentito l'accesso solo in caso di sopravvenuta disponibilità di parcheggi e ad un numero di mezzi comunque non superiore a quello dei posti nel frattempo liberatisi.

Articolo 5 (Disciplina della circolazione veicolare nell'area Ovest del porto)

1. Fermo restando quanto indicato dal precedente articolo 3, l'accesso veicolare all'area Ovest del porto di Porto Cervo è libero ad esclusione dei seguenti casi:
 - a) "Molo A" – l'accesso e la sosta di veicoli è consentito, previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Marina del porto ai sensi del successivo art. 6:
 - I. Agli assegnatari di posto di ormeggio, nei limiti del numero massimo di parcheggi disponibili e predisposti a tal fine ("Zona A", come meglio individuata nella planimetria in allegato n.6);
 - II. Ai veicoli appartenenti alle Ditte autorizzate dalla Società concessionaria del porto (per svolgere le manutenzioni o il lavori di pulizia o per la presa a carico dei rifiuti di bordo, o che forniscono servizi tecnici per la navigazione alle unità navali all'ormeggio quali alaggio e varo, officina meccanica mobile, subacquei, ecc., oppure che effettuano consegne di merci, attività di catering, ecc.);
 - III. Ai veicoli specificatamente autorizzati in occasione di spettacoli, manifestazioni sportive, di promozione turistica ecc., qualora consentiti dalle Autorità competenti.
 - b) Su tutti i restanti moli dell'area Ovest, sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi veicolo.
2. Le aree di parcheggio ricomprese nella zona ad accesso libero dell'area Ovest del porto, meglio individuate nella planimetria in allegato n. 3 e n.8, sono così disciplinate:

"Zona C" - nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre, parcheggi liberi a pagamento, sino ad avvenuto raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili e

predisposti a tal fine; nel restante periodo dell'anno, parcheggi liberi non a pagamento; **"Zona B"** – parcheggi riservati a veicoli appartenenti a dipendenti degli uffici della Direzione del porto e ai mezzi delle Forze di Polizia nonché ai veicoli intenti ad effettuare operazioni di carico e scarico di mezzi o merci, esclusivamente negli stalli individuati per **"Carico e Scarico (CS)"**, nei limiti del numero massimo di parcheggi disponibili e predisposti a tal fine e previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Marina del porto ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 6 (Autorizzazioni)

1. Chiunque sia nella disponibilità di un veicolo appartenente alle categorie di cui all'art. 4, comma 1, punti a), b), d) ed e) e nei casi indicati all'art. 5 per le quali è richiesta una specifica autorizzazione all'ingresso/sosta in porto (allegato 1), può presentare richiesta secondo lo schema allegato (allegato 2), indirizzata per competenza all'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo o alla Marina di Porto Cervo (previo visto Comando di Locamare Porto Cervo) autorizzazione almeno 48 ore prima della data di ingresso.
2. Per i veicoli di servizio la richiesta va presentata dal responsabile della ditta autorizzata.
3. La richiesta di autorizzazione di cui sopra deve contenere i seguenti elementi:
 - I. Generalità del richiedente e del proprietario del veicolo;
 - II. Motivo per cui si chiede il rilascio;
 - III. Carta di circolazione del veicolo ed estremi assicurativi;
 - IV. Dichiarazione di manleva dell'Amministrazione;
 - V. Dichiarazione di conoscenza delle Ordinanze relative alla circolazione in ambito portuale;
 - VI. Firma di avallo del datore di lavoro.
4. All'autorizzazione rilasciata, deve essere sempre allegato idoneo documento di riconoscimento e/o documento identificativo del veicolo, da esibire al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo in occasione di controlli, ovvero ad altre Forze di Polizia richiedenti. L'autorizzazione va esposta in maniera ben visibile dall'esterno.
5. L'autorizzazione rilasciata, ai sensi della presente Ordinanza, dal Comandante del porto di Porto Cervo, strettamente personale è valida per un periodo limitato alle effettive necessità, è l'unico titolo legittimante nelle aree ad accesso limitato nel porto di Porto Cervo.

Articolo 7 (Segnaletica stradale)

1. Le barriere protettive di instradamento e la segnaletica verticale ed orizzontale, diurna e notturna, conforme al "Nuovo Codice della Strada" in premessa citato, e riportante le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, nonché specifica segnaletica volta ad evidenziare l'approssimarsi del ciglio banchina, devono essere posizionate, previo nulla osta del Comandante del Porto, a cura della Società concessionaria che ne curerà altresì la manutenzione.
2. In caso di situazioni di pericolo o pregiudizievoli per la circolazione, la Società concessionaria è tenuta a provvedere al rapido ripristino della viabilità, ovvero, nelle more della attuazione degli interventi necessari, a delimitare opportunamente l'area interessata, apponendo segnali indicatori e monitori.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
2. L'Ordinanza n. 60/2019 in premessa citata è abrogata alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
3. Sarà cura dei soggetti concessionari di cui all'Atto Formale n. 68 e atti suppletivi successivi in premessa citati, adeguare/integrare/modificare la segnaletica stradale in attuazione della presente Ordinanza;
4. I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui all'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi del vigente Codice della Strada;
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'incisione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Golfo Aranci, data dell'apposizione della firma

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco D'ESPOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82



**UFFICIO LOCALE MARITTIMO
PORTO CERVO**

*AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO VEICOLARE
NELL'APPRODO TURISTICO DI PORTO CERVO*

VALIDO FINO AL
MOLO EST _ ZONA A
CONTRASSEGNO N. A01

**MOLO
EST**

IL COMANDANTE DEL PORTO

- ☐ Il presente pass è personale e non cedibile. Il suo utilizzo comporta l'integrale accettazione dell'Ordinanza n° ____/2019 in data ____/____/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, dei Regolamenti del Porto della Marina di Porto Cervo.
- ☐ Il presente pass autorizza alla sosta nel area parcheggio indicata e nel posto auto riportato
- ☐ L'utilizzo improprio e difforme del presente pass comporta il ritiro immediato dello stesso e la revoca dell'autorizzazione.
- ☐ Qualsiasi utilizzo improprio sarà punito a norma di Legge
- ☐ Il presente contrassegno deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli.
- ☐ Alla scadenza dovrà essere restituito al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Porto Cervo o alla Marina di Porto Cervo.



**UFFICIO LOCALE MARITTIMO
PORTOCERVO**

*AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO VEICOLARE
NELL'APPRODO TURISTICO DI PORTO CERVO*

MOLO OVEST

VALIDO FINO AL

MOLO OVEST _ ZONA A

CONTRASSEGNO N. A01

IL COMANDANTE DEL PORTO

- ☐ Il presente pass è personale e non cedibile. Il suo utilizzo comporta l'integrale accettazione dell'Ordinanza n°___/2019 in data __/__/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, dei Regolamenti del Porto della Marina di Porto Cervo.
- ☐ Il presente pass autorizza alla sosta nel area parcheggio indicata e nel posto auto riportato
- ☐ L'utilizzo improprio e difforme del presente pass comporta il ritiro immediato dello stesso e la revoca dell'autorizzazione.
- ☐ Qualsiasi utilizzo improprio sarà punito a norma di Legge
- ☐ Il presente contrassegno deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli.
- ☐ Alla scadenza dovà essere restituito al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Porto Cervo o alla Marina di Porto Cervo.

All' Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

La presente autocertificazione può essere oggetto di verifica preventiva

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati di seguito riportati saranno utilizzati necessariamente ed esclusivamente per l'esecuzione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo o potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per l'assolvimento delle finalità istituzionali di competenza. Rispetto a tali dati il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs citato.

Il sottoscritto nato a il .../.../.....,
residente a Via
nella qualità di.....¹
()

CHIEDE

Che gli venga rilasciata una **AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO VEICOLARE** all'Approdo Turistico di Porto Cervo, per il periodo _____ - _ con il seguente veicolo :

Marca e modello _____
Targa _____ Compagnia Assicurativa _____ per
il seguente motivo _____

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come espressamente indicato dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

- 1) Di essere Dipendente/Titolare della Ditta _____ incaricata dei lavori in porto/Assegnatario di posto di ormeggio/Titolare, dipendente, collaboratore degli esercizi commerciali operanti nella banchina del Porto est di Porto Cervo/Ditta autorizzata da società concessionarie per svolgere manutenzioni-lavori di pulizia-presa a carico rifiuti di bordo-servizi tecnici per la navigazione alle unità navali all'ormeggio-consegna di merci-attività di catering/Ditta autorizzata in occasione di spettacoli, manifestazioni sportive, di promozione turistica ⁽²⁾; 2) Di essere effettivamente impegnato in attività nell'Approdo Turistico di Porto Cervo ;
- 3) Di aver preso piena visione e comprese le norme contenute nelle Ordinanze dell'Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci regolanti tutte le attività nel Porto Turistico di Porto Cervo, nonché delle norme del Codice della navigazione ed altre leggi speciali ;
- 4) Di essere a conoscenza che il contrassegno/permesso di accesso in porto è strettamente personale e non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare e che esso deve essere esposto sul cruscotto in maniera ben visibile ad un controllo dall'esterno ; alterazioni o falsificazioni o l'uso difforme saranno perseguiti a norma di legge ;
- 5) Di essere a conoscenza dell'obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore a 30 KM/h;
- 6) Di essere a conoscenza del divieto di parcheggio/sosta all'infuori delle zone destinate ;
- 7) Di essere a conoscenza che la circolazione in porto è pericolosa e chi vi accede lo fa a suo rischio e pericolo.

SI ALLEGA

- a) Dichiarazione di manleva a favore dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo ;
- b) Copia fotostatica del libretto di circolazione del veicolo;
- c) Copia fotostatica del contrassegno assicurativo del veicolo.

Porto Cervo, __/__/____

IL RICHIEDENTE ⁽³⁾¹ Indicare la tipologia di categoria a cui si appartiene.² Cancellare le voci che non interessano³ Firma per esteso leggibile. Allegare copia del documento di riconoscimento

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____ in via _____

richiedente l'autorizzazione a circolare in porto con l'autovettura sopraindicata, dichiara di essere a conoscenza dell'Ordinanza ____/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e di voler circolare in porto a proprio rischio e pericolo. Dichiara pertanto di manlevare l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse al medesimo derivare per danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale, e di essere consapevole che le aree portuali sono da considerarsi al pari di aree di lavoro ove si svolgono peculiari attività per le quali sono non prevedibili i pericoli che possono verificarsi.

Porto Cervo, ____/____/____

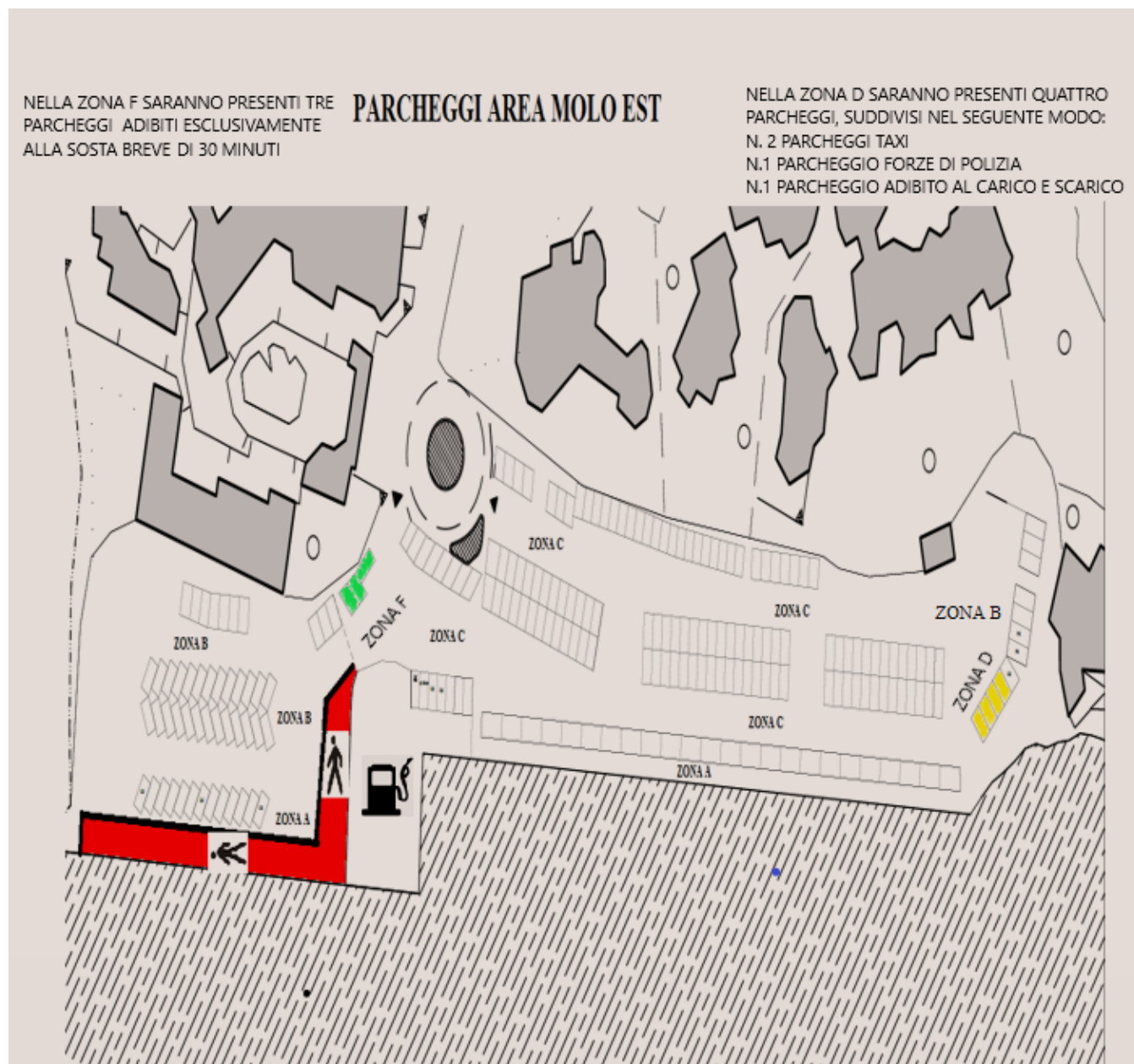
Il richiedente

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE

Io sottoscritto _____, titolare della Soc./Ditta/Impresa/Aministrazione/Ente _____ dichiara che il richiedente è legato dal seguente rapporto di lavoro (specificare) _____ ed è pertanto necessario che lo stesso acceda frequentemente in porto con veicolo privato

Porto Cervo, ____/____/____

In fede



“ZONA A”	parcheggi destinati a veicoli appartenenti agli assegnatari di posto di ormeggio;
“ZONA B”	parcheggi destinati a veicoli appartenenti alla Società concessionaria del porto, ai mezzi delle Forze di Polizia, nonché titolari, dipendenti e collaboratori degli esercizi commerciali operanti nel porto di Porto Cervo;
“ZONA C”	parcheggi a pagamento;
“ZONA D” 	parcheggi destinati a veicoli delle Forze di Polizia, taxi e adibiti al carico e scarico.
“ZONA F” 	parcheggi destinati alla sosta breve;
	passaggio pedonale.

PARCHEGGI AREA STANDARD COMUNALE
(Ordinanza Polizia Locale Comune Arzachena n°3/2019)

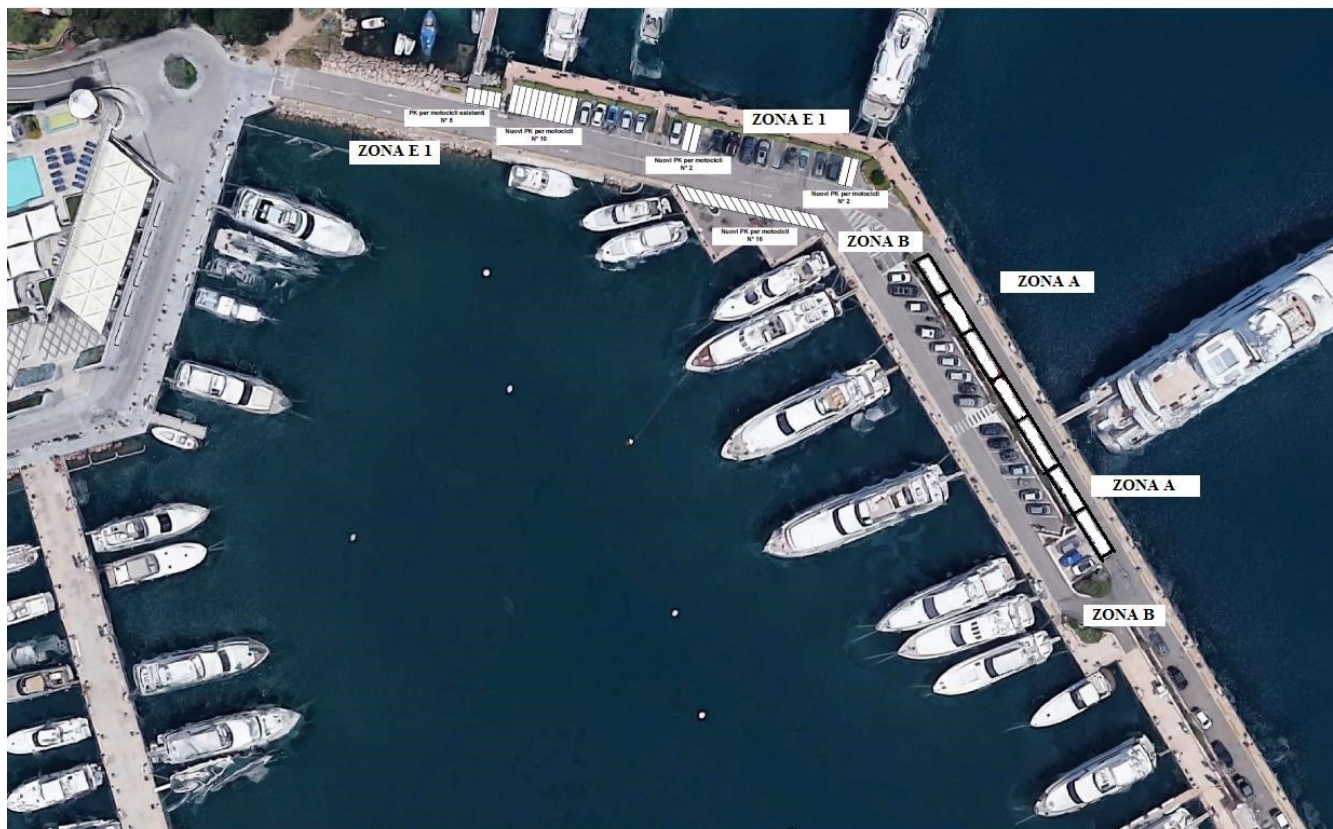


“ZONA E 2”

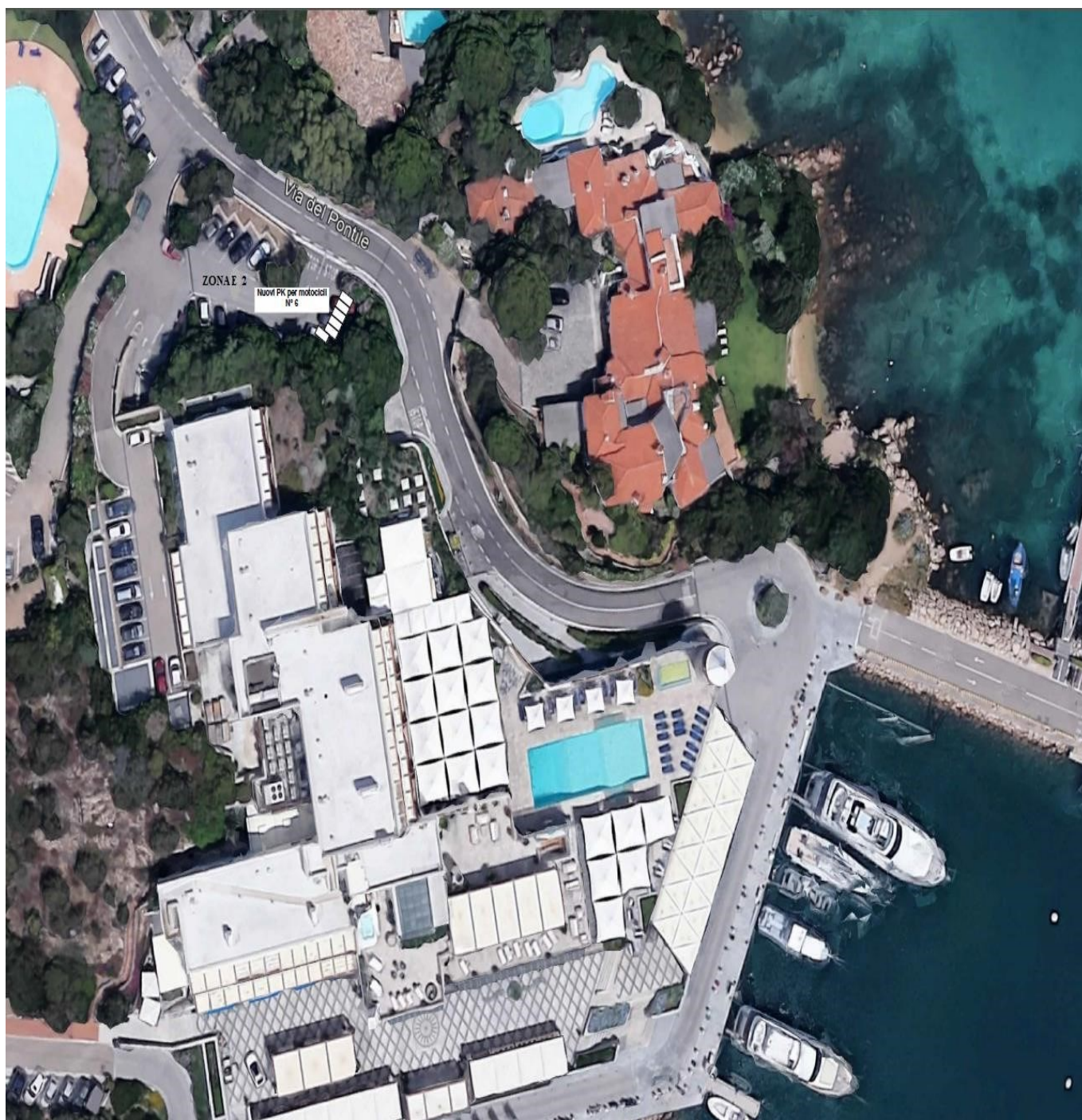
parcheggi destinati a motocicli e scooter.



“ZONA B”	parcheeggi destinati a veicoli appartenenti alla Società concessionaria del porto, ai mezzi delle Forze di Polizia, nonché titolari, dipendenti e collaboratori degli esercizi commerciali operanti nel porto di Porto Cervo;
“ZONA E 1”	<i>parcheeggi destinati a motocicli e scooter;</i>
“ZONA E 2”	<i>parcheeggi destinati a motocicli e scooter.</i>

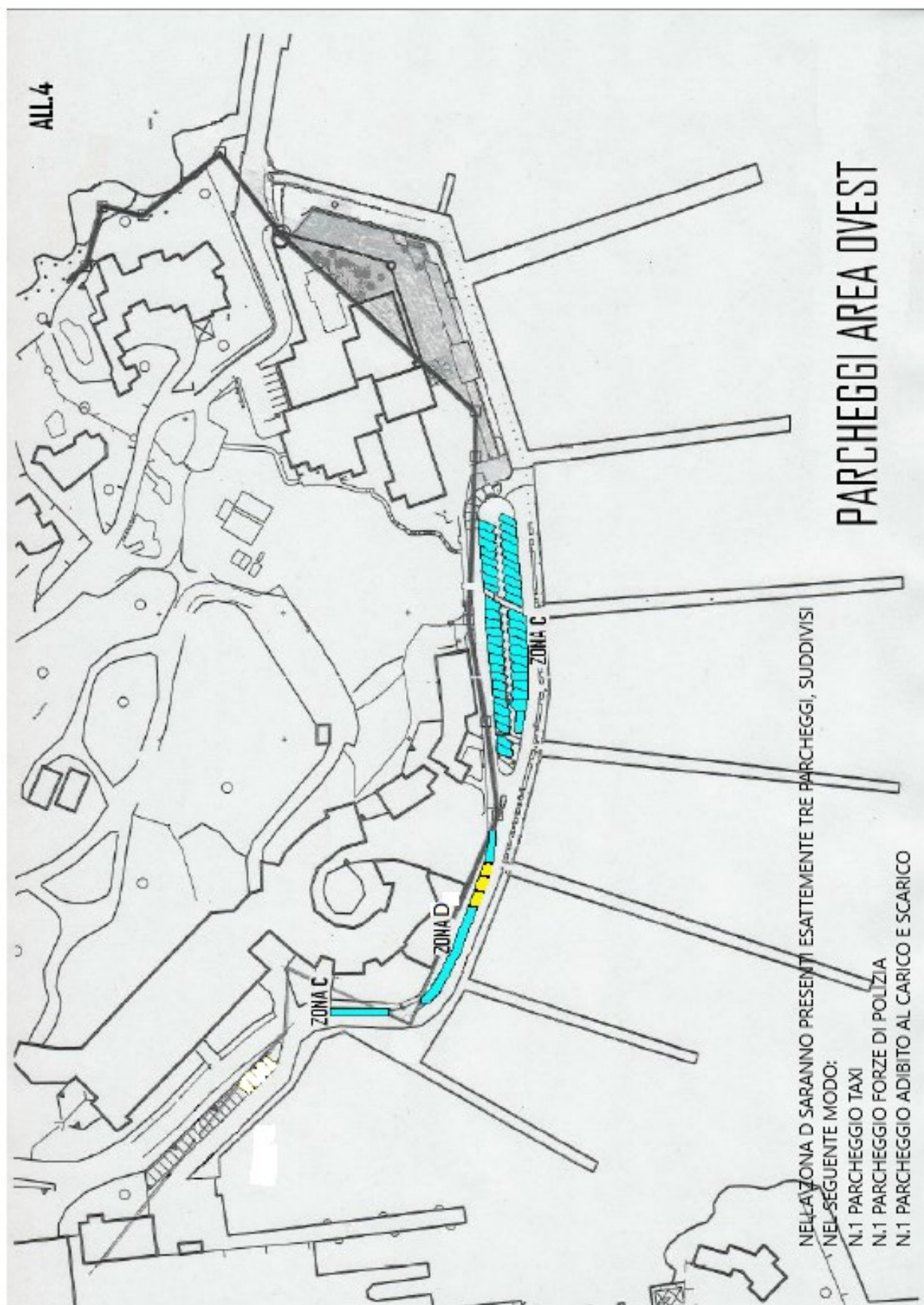


“ZONA A”	<i>parcheggi destinati a veicoli appartenenti agli assegnatari di posto di ormeggio;</i>
“ZONA B”	<i>parcheggi destinati a veicoli appartenenti alla Società concessionaria del porto, ai mezzi delle Forze di Polizia, nonché titolari, dipendenti e collaboratori degli esercizi commerciali operanti nel porto di Porto Cervo;</i>
“ZONA E 1”	<i>parcheggi destinati a motocicli e scooter.</i>



“ZONA E 2”

parcheggi destinati a motocicli e scooter.





- Delimitazione percorso
- Sbarra accesso porto
- Passaggio